



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

VIA PIETRO MANCINI, 10 - 87023 DIAMANTE (CS) – TEL.0985/81398 - FAX
0985/81021

ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00362420788

ORDINANZA SINDACALE N° 344 del 19.08.2020

OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITÀ DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLA SORGENTE VENICELLE

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di completare le analisi sulle acque attinte dalla Sorgente Venicelle sita nel territorio Comunale di Buonvicino;

RITENUTO necessario, nelle more di quanto sopra che l'acqua proveniente da detta sorgente non dovrà essere utilizzata per uso alimentare, lavaggio e preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia, potendo, invece, essere usata per la pulizia della casa, per il funzionamento degli impianti sanitari e per l'igiene della persona, esclusa l'igiene orale.

VISTO l'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

con effetto immediato e sino a revoca della presente con successivo provvedimento,

1) E' vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente dalla Sorgente Venicelle - che alimenta la rete idrica di Diamante Capoluogo, Viale Glauco e Traverse (zona evidenziata nell'allegata planimetria) per uso alimentare, lavaggio e preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia. Resta consentito l'utilizzo per la pulizia della casa, per il funzionamento degli impianti sanitari e per l'igiene della persona, esclusa l'igiene orale.

DISPONE

la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio on-line e la sua diffusione sul attraverso sito istituzionale.

DEMANDA

Al Responsabile del Settore II^ Manutentivo, Ambiente E Sicurezza la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in tutti i luoghi pubblici e locali pubblici in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione. Dispone la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio on-line in tutti i luoghi pubblici e locali pubblici.

Dalla residenza Municipale addì 19.08.2020



Il Sindaco
Sen. Avv. Ernesto MAGORNO

